SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141º — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. **196.**

Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l'emanazione di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità ed a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Visto il parere reso dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Consigliere e consiglieri di parità

1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

Art. 2.

Procedura di nomina e durata del mandato

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

2. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

3. Il relativo decreto di nomina, contenente il *curriculum* della persona nominata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di consigliere di parità. Si applica quanto previsto dal comma 3.

5. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parità ai sensi della normativa previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge osservandosi le modalità previste dal comma 3. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede alle nomine, conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 dicembre 2000.

Art. 3.

Compiti e funzioni

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite prevista dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio.

Art. 4.

Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità Relazione al Parlamento

1. Al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, è istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità.

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche di esperte od esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispettivo campo di attività.

4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base del rapporto di cui al comma 5, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno biennalmente, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sul-

l'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Sede e attrezzature

1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, predispone con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una convenzione quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Entro i successivi tre mesi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità ai contenuti della convenzione quadro, provvede alla stipula di altrettante convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità.

Art. 6.

Permessi

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali verrà corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere per le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 9. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove la funzione di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperta da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 7.

Azioni positive

1. All'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*.».

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;».

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discrimi-

nazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;».

4. All'articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni nonché di avvalersi di collaborazioni esterne:

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;

b) per attività funzionali all'esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *d).*».

5. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, 7, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 47 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In sede di prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. In fase di prima attuazione, il programma obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal comma 2, è formulato per l'anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Azioni in giudizio

1. L'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Azioni in giudizio). — 1.* Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni

accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e comporta altresì la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all'articolo 9.

12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7.

13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.

14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l'articolo 410 del codice di procedura civile.».

Art. 9.

Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

1. È istituito il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, ai compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. È altresì destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 4 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 3, diversi da quelli relativi al personale. Le regioni e le province possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse proprie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 30% è riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 4;

b) la restante quota del 70% è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse deve comunque essere effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 4, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, da un rappresentante della direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposta all'amministrazione del Fondo per l'occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 4. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le pari opportunità, in base alle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1991, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i rapporti di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono presentati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002.

3. Sono abrogati gli articoli 2, commi 3 e 6, e 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e l'articolo 18 della legge 7 dicembre 1977, n. 903.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalità previste dai rispettivi statuti. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordinamento degli enti previdenziali), così recita:

«Art. 47 *(Delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125)*. — 1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:

1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;

2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;

b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;

c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;

d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamnento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;

e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;

f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'art. 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.

4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera *d)*».

— La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1991, n. 88.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recitano:

«Art. 4 *(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego)*. — 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *f)*, *g)* e *h)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle pronvince delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera *c)*, delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a)*, tramite strutture denominate "centri per l'impiego";

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera *d)*, funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998».

«Art. 6 *(Soppressione di organi collegiali)*. — 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;

b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;

c) inserimento del consigliere di parità;

d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *a)*, anche a carattere tematico.

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

a) commissione provinciale per l'impiego;

b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

g) commissione provinciale per la manodopera agricola;

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera *i)*, garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1».

Note all'art. 3:

— Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge 10 aprile 1991, n. 125, si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5. Per il testo degli articoli 4 e 6 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 26 giugno 1999, n. L 161.

— L'art. 5 della legge n. 125/1991, così recita:

«Art. 5 *(Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici)*. — 1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti».

— L'art. 7 della legge n. 125/1991, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Collegio istruttorio e segreteria tecnica)*. — 1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri del Comitato di cui all'art. 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'art. 5, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;

c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*;

e) il consigliere di parità di cui all'art. 8, comma 4.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'art. 5, possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. *Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni nonché di avvalersi di collaborazioni esterne:*

a) *per l'effettuazione di studi e ricerche;*

b) *per attività funzionali dell'esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'art. 6, comma 1, lettera* d)».

— Per il testo della lettera *d)*, comma 1, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 469/1997, si veda in nota all'art. 2.

— L'art. 9 della legge n. 125/1991, così recita:

«Art. 9 *(Rapporto sulla situazione del personale)*. — 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 125/1991, si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 125/1991, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5.

— L'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997, così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1991, così come modificato dal presente decreto, risulta essere il seguente:

«Art. 2 *(Attuazione di azioni positive, finanziamenti)*. — 1. *A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privai, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'art. 6, comma 1, lettera* c).

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. *(Abrogato)*.

4. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'art. 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'art. 5.

6. *(Abrogato)*.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 125/1991, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Compiti del Comitato)*. — 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

c) *formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive*

che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

g) *propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;*

h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;

l) redige il rapporto di cui all'art. 10».

— Per il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 125/1991, si veda in nota all'art. 3.

— Il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, 7, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:

a) - b) (omissis);

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato».

«Art. 7. — 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro».

«Art. 61. — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lettera *e)*;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

— L'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, così recita:

«Art. 47 *(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)*. — 1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'art. 47-*bis*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis*, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'art. 47-*bis*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso

di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'art. 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430».

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 125/1991, si veda in note all'art. 3.

— L'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 125/1991, così recita:

«2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

da *a)* a *c) (omissis)*;

d) promuovere l'inserimento delle donne nell'attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità».

— Il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, è il seguente:

«6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

Note all'art. 8:

— La legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1977, n. 343.

— L'art. 410 del codice di procedura civile, così recita:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di riconciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

— L'art. 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, così recita:

«Art. 69-*bis (Collegio di conciliazione)*. — 1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 69 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata all'ufficio presso il quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal colle-

gio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa».

— L'art. 650 del codice penale è il seguente:

«Art. 650 *(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).* — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».

— L'art. 15 della legge n. 903/1977, così recita:

«Art. 15. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Note all'art. 9:

— Per il testo della lettera *d)*, comma 1 dell'art. 47 della legge n. 144/1999, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, si veda in nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 125/1991, si veda in note all'art. 3.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 125 del 1991, si veda in note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125 del 1991, si veda in nota all'art. 7.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1998, n. 99.

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1991, così come modificato dal presente decreto, vedasi in note all'art. 7.

— L'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), così recita:

«Art. 2 *(Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale).* — 1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al presidente della giunta regionale o provinciale.

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale».

00G0245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000, n. **197.**

Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

OBIETTIVI E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1.

Obiettivi

1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di:

a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico;

b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni;

c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art. 2.

Campo di osservazione del censimento

1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:

a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;

b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.

Art. 3.

Unità di rilevazione

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.

2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 4.

Localizzazione delle unità di rilevazione

1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui è ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.

2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attività dell'azienda stessa, nonché i locali adibiti anche ad attività gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

Titolo II

MODELLO DI RILEVAZIONE

Art. 5.

Questionari del censimento

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione.

2. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

Titolo III

ORGANI E OPERAZIONI
DEL QUINTO CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Art. 6.

Organi di censimento

1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT può, altresì, avvalersi degli altri enti ed organismi del sistema statistico nazionale.

3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censi-

mento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunità montane.

4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalità.

5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione.

6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute.

7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 7.

Operazioni censuarie

1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, lettera *e),* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. L'ISTAT definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.

4. L'ISTAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.

5. L'ISTAT può definire, per alcune particolari unità di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.

6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei comuni e delle CCIAA predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria, in conformità a quanto previsto dalle direttive impartite dall'ISTAT. Detti uffici segnalano al prefetto o al sindaco eventuali disfunzioni o irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7, ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale, altresì, dell'ufficio di statistica dell'Unioncaniere e delle commissioni tecniche di censimento istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura.

7. I prefetti ed i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 8.

Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole

1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalità indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT.

Titolo IV

RILEVATORI, COORDINATORI E COORDINATORI INTERCOMUNALI

Art. 9.

Trattamento giuridico ed economico

1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda.

2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale.

3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato dagli enti di cui al comma 1 in base ai criteri contenuti nelle istruzioni

diramate dall'ISTAT, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, tenendo conto del contributo erogato ai sensi degli articoli 20 e 21.

4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, comma 6, o in conformità all'articolo 11, comma 3.

Art. 10.

Requisiti

1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 5.

3. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.

4. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.

5. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, è stipulata dall'ISTAT.

Art. 11.

Conferimento dell'incarico

1. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore, secondo le modalità indicate nel presente articolo. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unità di rilevazione, i comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unità da censire inferiore, comunque non minore a 100.

2. I comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unità da censire, l'incarico di coordinatore è affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori è proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non può essere comunque superiore a dieci in ciascun comune. Nei comuni con meno di 600 unità da censire la funzione di coordinatore è svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

3. Gli enti e gli organismi del sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, in base alle modalità stabilite da apposita circolare dell'ISTAT.

4. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e procede alla loro selezione.

5. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori è disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10.

6. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Art. 12.

Compiti dei rilevatori

1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti.

2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.

3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori.

4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda.

5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 13.

Compiti dei coordinatori

1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attività loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.

2. I coordinatori intercomunali svolgono le attività di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati.

3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.

Titolo V
PERSONALE DELL'ISTAT E DELLE CCIAA

Art. 14.
Assunzioni e collaborazioni professionali

1. L'ISTAT e le CCIAA, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformità agli ordinamenti di ciascun ente.

Titolo VI
TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 15.
Obbligo di risposta

1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.

2. È fatto obbligo al legale rappresentante delle unità da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione.

3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.

4. Qualora i conduttori non risiedano nel comune di censimento e nello stesso comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalità che saranno stabilite dall'ISTAT mediante apposite circolari.

5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalità del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.

Art. 16.
Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.

Art. 17.
Fornitura di dati

1. L'ISTAT fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'ISTAT può fornire alle regioni ed alle province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unità di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi eventualmente indicati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 18.

Diffusione dei dati

1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'ISTAT è autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unità produttive, nonché alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere *a) e b),* anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Comunicazione e pubblicità

1. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

3. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 15, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere *g)* ed *i),* e 21, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Contributo forfettario

1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie è corrisposto dall'ISTAT un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unità censite, alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale ed alla dispersione territoriale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonché delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.

Art. 21.

Gestione dei fondi e oneri finanziari

1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 20, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari. Il saldo è corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'ISTAT.

2. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 6, comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'ISTAT l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. Gli enti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.

4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'ISTAT.

5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice Le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il «referendum» popolare nel casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nel casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (in *Gazzetta Ufficiale,* 22 maggio 1999, n. 118), recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è il seguente:

«Art. 37 *(Disposizioni in materia di censimenti)*. — 1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) le modalità di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;

e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale/i e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.

3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni.

4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222), reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il regolamento CEE n. 571/1988 del Consiglio del 29 febbraio 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1988 n. L 056), reca norme sull'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997.

— Il regolamento CEE n. 357/1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1979, n. L 054), reca norme sulle indagini statistiche sulle superfici viticole.

— Il regolamento CEE n. 2186/1993 del Consiglio del 22 luglio 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1993, n. L 196), reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281 (in *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202), reca norme sulla «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Nota all'art. 1:

— Per i regolamenti CEE ivi citati, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ivi citato, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per la legge 17 maggio 1999, n. 144 ivi citata, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe è riportata nella nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 15 *(Compiti dell'ISTAT).* — 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato».

— Il testo vigente dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, s.o.), recante norme sull'«Ordinamento delle autonomie locali» è il seguente:

«Art. 38 *(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale).* — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2-*bis.* In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere *a), b), c) e d)* del comma 1, nonché dall'art. 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza».

Note all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi». Si riporta il testo dell'art. 49, comma 2:

«2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti

aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera *a)* del comma 2».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe è riportata nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica).* — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784».

— Il testo vigente dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

Nota all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane).* — 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe è riportata nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 11 *(Sanzioni amministrative).* — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebbiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda in note all'art. 12.

— Il testo vigente dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe è riportata nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico).* — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in *Gazzetta Ufficiale*, 8 gennaio 1997, n. 5, s.o.), reca norme a «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (in *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1999, n. 216), contiene il regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

— Il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la cui epigrafe è riportata *supra)*, è il seguente:

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe è riportata nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 5 *(Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome)*. — 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie».

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la cui epigrafe è riportata nelle note all'art. 16), è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis.* Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis.* Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

Note all'art. 19:

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (in *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1993, n. 288), recante norme per la «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», è il seguente:

«Art. 17 *(Esenzioni dall'imposta)*. — 1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie».

— Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è il seguente:

«Art. 21 *(Esenzioni dal diritto).* — 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di *referendum*, elezioni politiche per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati».

Nota all'art. 21:

— Per l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi citata, si veda in note alle premesse.

00G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 25 maggio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avv. Dario Franceschini.

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, concernente ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, con il quale l'on. dott. Antonio Maccanico è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, con il quale l'avv. Dario Franceschini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali al Ministro senza portafoglio on. dott. Antonio Maccanico, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avv. Dario Franceschini;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato avv. Dario Franceschini la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa e le direttive strategiche, il Sottosegretario di Stato avv. Dario Franceschini è incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle funzioni di competenza attinenti:

a) l'attività inerente alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo ed al sistema delle autonomie locali;

b) l'attività di studio delle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedurale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) l'attività di verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento per le riforme istituzionali, il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qua-

lora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni, e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 maggio 2000

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 262

00A9898

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 luglio 2000.

Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare le conseguenze del crollo verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella città di Foggia. (Ordinanza n. 3065).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1999 e 16 giugno 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Foggia;

Vista l'ordinanza n. 3017 del 12 novembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 in data 18 novembre 1999;

Considerato che occorre procedere alla definizione del complesso degli interventi già avviati al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Foggia provvede alla ricostruzione dell'edificio in viale Giotto n. 120, e alla demolizione e ricostruzione dell'edificio di viale Giotto n. 132.

2. Il sindaco dispone, altresì, l'effettuazione delle indagini geognostiche sui terreni di fondazione e delle successive attività di progettazione e ricostruzione dell'edificio sito in viale Giotto, n. 120, nonché le attività di demolizione e ricostruzione dello stabile sito in viale Giotto n. 132, nel rispetto degli indici plano-volumetrici preesistenti, dei parametri e costi per l'edilizia residenziale pubblica, nonché delle norme e disposizioni previste degli strumenti urbanistici e normative per le costruzioni in zona sismica vigenti.

3. Una volta ultimati gli interventi di ricostruzione il sindaco di Foggia provvede alla consegna degli alloggi agli aventi diritto.

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione nella stessa area di sedime entro un tempo massimo di diciotto mesi dall'emanazione della presente ordinanza è autorizzato l'affidamento della progettazione con il ricorso a liberi professionisti e la deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.

Art. 2.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti nell'edificio distrutto o di quelli evacuati dall'edificio dichiarato totalmente inagibile è autorizzata la concessione di un contributo mensile fino a lire 600.000 per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente ordinanza.

2. Il contributo è concesso dal sindaco di Foggia agli aventi diritto.

Art. 3.

1. Ai nuclei familiari residenti nell'edificio crollato è assegnato, per la perdita dei beni mobili, un contributo

a fondo perduto di lire 5 milioni per vano, nel limite massimo di 50 milioni, e un contributo di 10 milioni di lire per la eventuale perdita di beni mobili registrati.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il sindaco di Foggia.

Art. 4.

1. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto dello Stato per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del crollo e dei beneficiari di eventuali risarcimenti e premi assicurativi che beneficiando del contributo statale sono obbligati a versare in conto entrate dello Stato le somme ottenute dall'assicurazione.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie pari a 9 miliardi per l'anno 2000 a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (capitolo 9353) «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di lire 6 miliardi per l'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella «c» della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del «Fondo della protezione civile».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A9918

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nel giorno 20 giugno 2000, dalle ore 14.30 alle 15.30 per interventi manutentivi ed evolutivi dei sistemi informatici;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara, è accertato per il giorno 20 giugno 2000, dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 giugno 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A9905

DECRETO 26 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna nel giorno 22 giugno 2000, durante le ore pomeridiane, per intervento nel sistema informatico;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna, è accertato per il giorno 22 giugno 2000, durante le ore pomeridiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 giugno 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A9906

DECRETO 30 giugno 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-imprese, denominato «Centro assistenza fiscale - imprese - confederazione nazionale artigianato Livorno S.r.l.» e per abbreviazione «CAF-imprese C.N.A. Livorno S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 18 maggio 2000 con la quale la società, «CAF-imprese C.N.A. Livorno S.r.l.» legalmente rappresentata dal sig. Nardi Roberto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta dalla confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa con la quale in data 17 novembre 1999 la suddetta ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) «CNA - associazione provinciale di Livorno»;

2) «CNA - federazione regionale della Toscana»;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 febbraio 2000 in Livorno a rogito notaio dott. Roberto Mameli (n. 61384 di repertorio e n. 8851 di raccolta) e relativo statuto che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione emessa in data 2 maggio 2000 n. 31837506 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «Centro assistenza fiscale - imprese - confederazione nazionale artigianato Livorno S.r.l.» e per abbreviazione, «CAF-imprese C.N.A. Livorno S.r.l.» con sede in Livorno via Martin Luther King, 15 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 giugno 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A9932

DECRETO 6 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione prot. 247 del 5 giugno 2000 con la quale il conservatore dell'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di Teramo ha segnalato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello dell'Aquila che nel pomeriggio dell'8 giugno

2000 l'ufficio sarebbe restato chiuso al pubblico per esigenze relative alla manutenzione tecnica dei sistemi informativi;

Visto il provvedimento di autorizzativo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Aquila con nota n. 1/1051/24 dell'8 giugno 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di Teramo:

il pomeriggio del giorno 8 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 6 luglio 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A9931

DECRETO 12 luglio 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la dislocazione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 25 maggio 1999, con il quale è stata provvisoriamente attribuita all'ufficio delle entrate di Caserta la competenza in materia di registro su alcuni comuni ricadenti nella circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Teano;

Visto il decreto direttoriale 19 novembre 1999, con il quale è stato disposto l'inserimento nella circoscrizione di altro ufficio delle entrate del comune di Baia e Latina, già ricompreso nella circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Teano;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Verolanuova, Magenta, Frosinone, Pagani e Teano;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Frosinone, Salerno e Caserta, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
LOMBARDIA	Brescia	ufficio delle entrate di **Verolanuova**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Verolanuova	18 luglio 2000
	Milano	ufficio delle entrate di **Magenta**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Magenta	25 luglio 2000
LAZIO	Frosinone	ufficio delle entrate di **Frosinone**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Frosinone	27 luglio 2000
CAMPANIA	Salerno	ufficio delle entrate di **Pagani** e sezione staccata di Sarno	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Pagani e Sarno	1 agosto 2000
	Caserta	ufficio delle entrate di **Teano** e sezione staccata di Sessa Aurunca	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Teano e Sessa Aurunca ed ufficio del registro di Sessa Aurunca	3 agosto 2000

00A9907

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza dell'11 novembre 1999 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato ed intestino da cadavere a scopo terapeutico, presso il nuovo blocco tecnologico dell'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 23 dicembre 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Preso atto, altresì, della comunicazione in data 30 maggio 2000, indirizzata al competente Dipartimento del Ministero della sanità, con la quale l'assessore alla sanità della regione Emilia Romagna, anche in seguito all'approvazione data dal comitato regionale trapianti, si impegna ad attivare ed inserire, nell'ambito della programmazione relativa al piano sanitario regionale, l'istituzione del centro di trapianto multiviscerale presso l'Azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Ritenuto di dover dare seguito, per il momento, alla sola richiesta di autorizzazione al trapianto di fegato da cadavere, non essendo l'attività di trapianto di intestino ancora pervenuta ad una fase di applicazione clinica ordinaria;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere effettuate presso le sale operatorie del nuovo blocco tecnologico, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pinna prof. Antonio Daniele, professore straordinario di chirurgia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Amorotti prof. Claudio, professore associato confermato di metodologia clinica presso la cattedra di clinica chirurgica II della facoltà di medicina e chirurgia, dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Mosca dott.ssa Donatella, ricercatore universitario in chirurgia generale presso la clinica chirurgica II del dipartimento di chirurgia dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Pasetto prof. Alberto, professore ordinario di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia, responsabile dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia Romagna non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A9915

DECRETO 27 giugno 2000.

Autorizzazione all'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania, in data 18 febbraio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 giugno 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministero della sanità prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania è autorizzata ad espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite presso i locali della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Giuffrida dott. Angelo, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania, responsabile del programma di trapianto cardiaco e cuore artificiale;

Monaca dott. Vincenzo, dirigente medico 1° livello primario f.f. della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Di Stefano dott. Tommaso, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

D'Arrigo dott. Giuseppe, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Farrarotto di Catania;

Mignosa dott. Carmelo, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Carli dott. Luciano, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Battaglia dott. Giuseppe, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Urso dott. Eraldo, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Meduri dott. Rocco, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Borzì dott. Franco, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Nastasi dott. Gioacchino, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Arena dott. Giorgio, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Turiano dott. Alberto, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Grasso dott. Domenico, dirigente medico 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Ferrarotto di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A9916

DECRETO 27 giugno 2000.

Autorizzazione all'azienda U.S.L. di Cesena ad espletare attività di trapianto di tessuto osseo da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di Cesena in data 28 gennaio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di tessuto osseo da cadavere a scopo terapeutico, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale «Bufalini» di Cesena, facente parte dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 giugno 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.S.L. di Cesena è autorizzata ad espletare attività di trapianto di tessuto osseo da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di tessuto osseo, devono essere eseguite presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Bufalini di Cesena.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di tessuto osseo devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gualtieri dott. Italo, dirigente medico di 2° livello, primario presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Ahdieh dott. Ariano, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Calista dott. Franco, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Conti dott. Pio, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Fanton dott. Francesco, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Gagliardi dott. Stefano, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Hendriks dott. Karl Matthias, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Lugaresi dott. Luigi, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Mascio dott. Giorgio, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Spinozzi dott. Claudio, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Urso dott. Roberto, dirigente medico di 1° livello, presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.S.L. di Cesena.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia Romagna non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda U.S.L. di Cesena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A9917

DECRETO 3 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Ruth Jacqueline Baher quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Dental Higiene» conseguito in Gran Bretagna dalla sig.ra Ruth Jacqueline Baher, cittadina britannica;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Ruth Jacqueline Baher di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 6 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 15 giugno 2000 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Dental Higiene», conseguito in Gran Bretagna il 19 giugno 1995 dalla sig.ra Ruth Jac-

queline Baher, nata a Londra il 17 febbraio 1950, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A9954

DECRETO 3 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Sally Hooper, quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Dental Higiene» conseguito in Gran Bretagna dalla sig.ra Sally Hooper, cittadina britannica;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della Sig.ra Sally Hooper di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 6 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 15 giugno 2000 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Dental Higiene», conseguito in Gran Bretagna il 25 luglio 1995 dalla sig.ra Sally Hooper nata a Coventry (Gran Bretagna) l'8 giugno 1948, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A9955

DECRETO 3 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Huthmacher Andreas, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Huthmacher Andreas, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, di «Zahntechniker», conseguito in Germania, il 22 luglio 1991, dal sig. Huthmacher Andreas nato a Waging am Seet (Germania), il 3 luglio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A9956

DECRETO 3 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Trampert Klaus Dieter, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Trampert Klaus Dieter, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechniker» conseguito in Germania il 22 luglio 1991 dal sig. Trampert Klaus Dieter, nato a Stuttgard (Germania) il 13 giugno 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A9957

DECRETO 3 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Kalz Thomas, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Kalz Thomas, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechniker» conseguito in Germania il 31 gennaio 1979 dal sig. Kalz Thomas nato a Kiel (Germania) il 26 aprile 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A9958

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Bresi, unità di Milano. (Decreto n. 28292).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 22 novembre 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Bresi e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 15 dicembre 1999 al 14 dicembre 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1999 al 14 dicembre 2000 della ditta S.p.a. Bresi, con sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2000

Il sottosegretario di Stato: MORESE

00A9887

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knipping Italia, unità di Rozzano. (Decreto n. 28293).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1495/1999 del 28 gennaio 2000 emesso dal tribunale di Milano con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Knipping Italia;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knipping Italia, con sede in Rozzano (Milano), unità in Rozzano (Milano), (NID 0003MI0030) per un massimo di 62 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9888

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Vires, unità di San Miniato, frazione La Scala. (Decreto n. 28294).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 9/1999 dell'11 novembre 1999 emesso dal tribunale di Pisa con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Confezioni Vires;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 dicembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Vires, con sede in San Miniato frazione La Scala (Pisa), unità in San Miniato frazione La Scala (Pisa), (NID 0009PI0001) per un massimo di 166 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 dicembre 1999 al 26 giugno 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9889

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori S.p.a. Redaelli, unità di Verano Brianza. (Decreto n. 28295).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 7 del 4 novembre 1999 emesso dal Tribunale di Monza (Milano) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Redaelli;

Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli - Milano, sede in Verano Brianza - Milano; unità in Verano Brianza (NID 9903MI0163) per un massimo di 404 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposto con il precedente art. 1 è prorogato dal 4 maggio 2000 al 3 novembre 2000.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9890

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, unità di Bari, Brindisi, Lecce, Milano, Roma, Taranto e Varese. (Decreto n. 28296).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 13 del 4 ottobre 1999 emesso dal tribunale di Bari con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali;

Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale per usufruire del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991, per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'11 ottobre 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 27655 del 21 gennaio 2000 con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, l'erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000;

Considerato che, con il predetto decreto ministeriale è stato concesso il trattamento CIGS solo per il primo semestre, avendo la società S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, esaurito l'arco temporale del limite di trentasei mesi nel quinquennio previsto dall'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991;

Vista l'ulteriore istanza presentata dal predetto Commissario giudiziale di proroga del secondo semestre - periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000 - avanzata ai sensi della delibera CIPI del 13 luglio 1993, che fissa i criteri per l'eventuale estensione del limite massimo di fruizione in deroga ai limiti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, stabiliti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del trattamento per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, sede in Bari e unità in:

Bari (NID 0016BA0005), per un massimo di cinquantuno unità lavorative;

Brindisi (NID 9916BR0006), per un massimo di due unità lavorative;

Lecce (NID 9916LE0007), per un massimo di due unità lavorative;

Milano (NID 9903MI0146), per un massimo di tredici unità lavorative;

Roma (NID 9912RM0122), per un massimo di nove unità lavorative;

Taranto (NID 9916TA0032), per un massimo di due unità lavorative;

Varese (NID 9903VA0015), per un massimo di una unità lavorativa,

è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9891

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, unità di Boves. (Decreto n. 28297).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 2263 del 4 febbraio 2000 pronunciata dal tribunale di Cuneo che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Industrie Fontauto;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, sede in Boves, unità in Boves (Cuneo) (NID 9901CN0009), per un massimo di centodiciannove unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 2000 all'8 agosto 2000.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9892

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, unità di Boves. (Decreto n. 28298).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1 del 27 luglio 1999 emesso dal tribunale di Cuneo con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Industrie Fontauto;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, sede in Boves, unità di Boves (Cuneo) per un massimo di 119 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1999 al 3 febbraio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 febbraio 1999 n. 27282.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9893

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Acerra, Milano, Ottana, Porto Marghera. (Decreto n. 28299).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Montefibre, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre con sede in Milano, unità di:

Acerra (Napoli) - (NID 9915NA0037) per un massimo di 297 unità lavorative;

Milano (NID 9903MI0070) per un massimo di 10 unità lavorative;

Ottana (Nuoro) - (NID 9920NU0011) per un massimo di 10 unità lavorative;

Porto Marghera (Venezia) - (NID 9906VE0010) per un massimo di 15 unità lavorative,

per il periodo dal 24 aprile 1999 al 23 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 24 aprile 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione della esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare rifermento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9894

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.A.T.I., unità di Anagni. (Decreto n. 28300).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova S.A.T.I., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.A.T.I. con sede in Anagni, unità di: Anagni (Frosinone) - (NID 0012FR0006) per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 16 febbraio 2000 al 15 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 2000 con decorrenza 16 febbraio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione della esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nella'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare rifermento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9895

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «All Service - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito nei mesi di settembre/ottobre 1998 dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «All Service - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «All Service - società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, costituita in data 18 febbraio 1988, con atto a rogito notaio dott. Augusto Bellagamba di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 8 aprile 1988, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. De Paolis David, residente in Roma, alla via del Casaletto, 671 D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9908

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F. a r.l.», in Lecco.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1998, con il quale la società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F. a r.l.», con sede in Lecco (Como), già «Società cooperativa edilizia Andrea Appiani a r.l.», con sede in Lecco (Como) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gabriele Rivolta;

Vista la mancata relazione da parte del predetto rag. Gabriele Rivolta;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni comunicate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Rosaria Cesarano con studio in Lecco (Como), alla via Cavour n. 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F. a r.l.», con sede in Lecco (Como), alla via Roma n. 117, già «Società cooperativa edilizia Andrea Appiani a r.l.», con sede in Lecco (Como), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 maggio 1998, in sostituzione del rag. Gabriele Rivolta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *il Ministro:* PILONI

00A9909

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La 5 Mulini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Abbiategrasso.

IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 14 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa edilizia «La 5 Mulini - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Abbiategrasso (Milano);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544, codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La 5 Mulini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Abbiategrasso (Milano), alla via Ticino n. 1, costituita in data 24 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Gherardo Marinelli di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 13 marzo 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544, codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il rag. Francesco Candido con studio in Milano, alla via A. Appiani n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9933

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 20 novembre 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di consumo «Insieme società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in via delle Azzorre n. 453, costituita in data 23 luglio 1993, con atto a rogito notaio dott.ssa Manzella Marina di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 9 dicembre 1993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Otello La Rosa residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9934

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Soc. cooperativa Oleandri a r.l.», in S. Nicola Arcella.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, con il quale la società cooperativa edilizia «Soc. cooperativa Oleandri a r.l.», con sede in S. Nicola Arcella (Cosenza), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Vincenzo Benvenuto;

Viste le dimissioni del predetto rag. Benvenuto;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Verdiglione Carmelo, con studio in Caulonia Marina (Reggio Calabria), alla via Vasi n. 94, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Soc. cooperativa Oleandri a r.l.», con sede in S. Nicola Arcella (Cosenza), alla via SS 18 - Parco Aris, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 6 settembre 1999, in sostituzione del rag. Vincenzo Benvenuto, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9935

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Società cooperativa produttori agricoli San Paolo S.r.l.», in Acquaviva delle Fonti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione del 3 febbraio 1998, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa produttori agricoli San Paolo S.r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Società cooperativa produttori agricoli San Paolo S.r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), alla piazza dei Martiri ex ufficio postale, costituita in data 1° marzo 1978, con atto a rogito notaio avv. Giovanni Petruzzellis di Acquaviva delle Fonti (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto del 10 aprile 1978, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Giammarelli residente in Bitonto (Bari), alla via B. Croce n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9936

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Angela», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione del 29 aprile 1998 eseguita dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Angela», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Angela», con sede in Taranto, alla via F.lli Rosselli n. 2, costituita in data 15 maggio 1973 con atto a rogito del notaio avv. Donato Pirro di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 8 giugno 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la rag. Carla Macripò residente in via F. Como 2/43, Talsano (Taranto) ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9937

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Pineta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, con il quale l'avv. Daniela Buonamassa è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Pineta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma già sciolta con precedente decreto ministeriale del 3 novembre 1997;

Vista la mancata risposta al sollecito datato 8 febbraio 2000 da parte del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Daniela Buonamassa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Versace Raffaele, con studio in Roma, al corso Trieste n. 185, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Pineta - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla piazza Castelfusano n. 1, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 3 novembre 1997, in sostituzione dell'avv. Daniela Buonamassa.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9949

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società «Conf. Co. Elisabeth società cooperativa a r.l.», in Noventa Padovana.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 3 marzo 2000, nei confronti della società «Conf. Co. Elisabeth, società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1991 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Conf. Co. Elisabeth, società cooperativa a r.l.», avente sede in Noventa Padovana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Fassanelli Giorgio in data 9 novembre 1983 - repertorio n. 9675 - registro società n. 20896 - tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 1773/202132, senza procedere alla nomina di commisario liquidatore.

Padova, 15 giugno 2000

Il dirigente: ORLANDI

00A9951

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Uni Form costruzioni - Società cooperativa a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le Società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 deI direttore generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 marzo 2000, nei confronti della Società «Uni Form costruzioni - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1996 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 Luglio 1975 n. 400 art. 2 - della società «UNI FORM costruzioni Società cooperativa a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio Dr. Holler Remo in data 18 giugno 1992 - rep. 58108 - reg. soc. 40403 - tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 2196/260544, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 giugno 2000

Il dirigente: ORLANDI

00A9910

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 luglio 2000.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica con decorrenza dal 1° agosto 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentiti le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Ustica (Palermo) in data 10 febbraio 2000, n. 4;

Vista la nota della prefettura di Palermo in data 29 febbraio 2000, n. 72302/TC;

Vista la nota della Regione siciliana in data 13 marzo 2000, n. 114;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 2000 al 31 agosto 2000 e dal 25 settembre 2000 al 10 ottobre 2000 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

b) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

d) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 241

00A9911

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 2000.

Iscrizione della associazione «Movimento difesa del cittadino» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata a mano in data 18 aprile 2000, con la quale l'associazione «Movimento difesa del cittadino», con sede legale in via Salaria n. 403, Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1253029 del 18 aprile 2000, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore dott. Umberto Troiani;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione «Movimento difesa del cittadino» è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2000

Il direttore: D'ALESSANDRO

00A9953

DECRETO 14 luglio 2000.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del 2000 per il settore dell'industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 aprile 1995, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992, e le successive modifiche e integrazioni introdotte, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 luglio 1999, d'intesa con la conferenza Stato-regioni;

Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 13 marzo 2000 concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 riguardante le sole regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a del trattato (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. Sardegna e Sicilia);

Ritenuto opportuno, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse comunitarie, procedere all'apertura di un bando per il settore industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, rinviando l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle restanti aree depresse all'approvazione della richiamata Carta degli aiuti a finalità regionale riguardante le aree medesime;

Visto il decreto ministeriale del 7 giugno 2000 che ha fissato al 30 giugno 2000 il termine per l'indicazione da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia delle proposte relative al bando per il settore industria dell'anno 2000 secondo quanto previsto dalle citate direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;

Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 12 luglio 2000, concernente la proroga oltre il 31 dicembre 1999 degli interventi di cui alla legge n. 488/1992;

Decreta:

Articolo unico

1. Con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia sono fissati dal 24 luglio 2000 al 30 settembre 2000 i termini di presentazione delle domande, riferite al settore «industria», per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per settore «industria» si intendono le attività estrattive e manifatturiere, nonché quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2000.

2. Lo schema della domanda per la richiesta delle agevolazioni e le istruzioni relative sono individuati con circolare ministeriale che sarà resa disponibile, oltreché mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche nel sito Internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

00A9912

DECRETO 14 luglio 2000.

Misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 9 del detto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'individuazione delle misure massime consentite relative alle predette agevolazioni, da determinare sulla base delle spese ammissibili, entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea;

Vista la decisione dell'Unione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 per le sole regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a del trattato (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), che ha anche stabilito i seguenti limiti massimi agevolativi in tali regioni:

Calabria: 50% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;

Altre regioni ammissibili alla deroga ex art. 87.3.a: 35% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale è stata autorizzata l'attuazione del regime di aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, per le nuove domande, l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime e, per la sola prima applicazione, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile, istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie;

Ritenuto di dover individuare le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le richiamate regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a del trattato pari a quelle dei limiti massimi agevolativi stabiliti per tali regioni dall'Unione europea con la richiamata decisione del 13 marzo 2000, rinviando l'individuazione delle misure massime consentite per le restanti aree depresse all'approvazione della richiamata Carta degli aiuti a finalità regionale riguardante le aree medesime;

Ritenuto altresì di dovere recepire - sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del richiamato regolamento, di cui all'art. 2, comma 9 del regolamento medesimo, e tenuto conto della citata decisione del 12 luglio 2000 - le limitazioni delle spese ammissibili;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dal primo bando utile successivo alla data del presente decreto, le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a del trattato sono le seguenti:

regione Calabria: 50% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;

regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia: 35% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese.

2. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni, nonché, per la sola prima applicazione della legge n. 488/1992, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

00A9913

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 maggio 2000.

Determinazione di un contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, regolamento recante norme d'attuazione dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visto il comma 3 del medesimo art. 5 della legge n. 217 del 1992, nonché l'art. 8 del succitato regolamento, che stabiliscono che il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1999 con il quale è stato fissato, a titolo di contributo e in via temporanea, un onere aggiuntivo di L. 3.500 (1,807 euro)

ai diritti d'imbarco passeggeri, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito degli stessi;

Vista la nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile prot. n. 99-3937 del 4 novembre 1999 con cui è stata formulata la proposta in ordine al contributo aggiuntivo per la copertura dei costi relativi al servizio di controllo di sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in partenza con destinazioni internazionali;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza, al fine di assicurare la funzionalità del servizio di controllo di sicurezza nel sistema aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino durante lo svolgimento del Giubileo 2000, all'adozione di una ulteriore misura temporanea di carattere contributivo, a copertura dei costi relativi al controllo di sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in partenza per voli internazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto con il decreto ministeriale del 5 luglio 1999, fatta salva la piena attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dell'art. 8 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, è fissato un ulteriore onere aggiuntivo di L. 3.900 (2,01 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in partenza per voli internazionali, negli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino.

2. Il predetto onere è corrisposto alla società di gestione aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio, direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero. Il medesimo, nonché il contributo di cui al decreto ministeriale del 5 luglio 1999, sono esposti separatamente nel biglietto.

Art. 2.

1. La misura del contributo di cui al presente decreto resterà in vigore fino alla definizione della disciplina organica di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dell'art. 8 del decreto interministeriale 28 gennaio 1999, n. 85.

2. Con successivo provvedimento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile verranno diramate le necessarie istruzioni in merito alle modalità applicative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 22

00A9965

DECRETO 12 luglio 2000.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre dell'anno 2000.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000 e il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000;

Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco viene calcolata, per il terzo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel terzo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).

2. Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel terzo quadrimestre del 1999 corrisponde alle rilevazioni del sistema informativo della Kapsch.

3. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo oppure al fine di ammettere al sistema di distribuzione ecopunti nuove imprese interessate ad attraversare il territorio austriaco.

4. L'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre 2000 verrà effettuata a partire dal momento della loro attribuzione all'Italia sul sistema elettronico di rilevazione da parte della Commissione europea.

Art. 2.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti superi, per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti alla Repubblica italiana per il medesimo periodo, il numero di ecopunti per ciascuna impresa italiana, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il terzo quadrimestre dell'anno 2000.

2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani nel terzo quadrimestre dell'anno 2000.

Capitolo II

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 3.

1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto di merci in conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti conto proprio.

2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda in qualunque periodo dell'anno per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 2 dell'art. 2.

3. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che chiedono per la prima volta ecopunti debbono presentare domanda formulata secondo l'allegato 1 al presente decreto corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028. La mancata indicazione del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene di poter utilizzare nel corso dell'anno costituisce motivo di rigetto.

Art. 4.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio che, attualmente, non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione, debbono presentare, insieme alla richiesta di ecopunti, la domanda ai sensi della circolare n. 11 del 15 marzo 2000 per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli.

2. Il rilascio di nuovi certificati di registrazione alle imprese ammesse all'utilizzo del conto nazionale ecopunti conto proprio è previsto soltanto per i veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo non superiore a 6 ecopunti. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli già registrati ed appartenenti alla stessa impresa.

3. La domanda per ottenere certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.

Capitolo III

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

Art. 5.

1. L'assegnazione di ecopunti alle imprese che ne hanno ottenuti ed utilizzati nei primi due quadrimestri del 2000, avverrà automaticamente sulla base dei criteri indicati nell'art. 1.

2. Le imprese che hanno ottenuto ecopunti per uno solo dei due trascorsi quadrimestri del 2000, possono presentare domanda per il terzo quadrimestre del 2000, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, secondo l'allegato 3 corredandola dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028.

3. Le imprese che, avendo ottenuto ecopunti nei precedenti quadrimestri, non li hanno utilizzati, debbono presentare domanda ai sensi del secondo comma del presente articolo al fine di ottenerne per il terzo quadrimestre. L'assegnazione avverrà sulla base dei criteri indicati all'art. 1.

4. Alle imprese che non hanno utilizzato ecopunti nei primi due quadrimestri del 2000 verrà assegnata la quota di ecopunti spettante per il terzo quadrimestre previa detrazione degli ecopunti non utilizzati nei precedenti quadrimestri.

5. Le assegnazioni di ecopunti per il terzo quadrimestre effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto andranno a sommarsi, per le singole imprese, all'eventuale residuo degli ecopunti assegnati per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, detratti quelli appartenenti al primo quadrimestre e non utilizzati.

Art. 6.

1. Il Fondo nazionale ecopunti conto terzi è abolito dal momento dell'attribuzione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2000 alla Repubblica italiana da parte della Commissione europea.

Art. 7.

1. Alle imprese ammesse ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del decreto dirigenziale 16 marzo 2000 ad utilizzare il Fondo nazionale ecopunti conto terzi fino al 31 agosto 2000, verrà assegnata la quota di ecopunti spettante per il terzo quadrimestre dell'anno 2000 ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. L'attribuzione di ecopunti per il terzo quadrimestre comporta l'automatica esclusione delle imprese interessate dal Fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Art. 8.

1. Le imprese che per il terzo quadrimestre hanno un'assegnazione fino a 250 ecopunti, possono essere titolari, di un massimo di tre certificati di registrazione.

2. È consentita, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di nuovi veicoli con Cop-dokument non superiore a 6, previa cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli già registrati ed appartenenti alla stessa impresa.

3. Alle imprese che hanno un'assegnazione per il terzo quadrimestre superiore a 250 ecopunti è consen-

tita la registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo non superiore a 6 ecopunti. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli già registrati ed appartenenti alla stessa impresa.

4. I certificati di registrazione vengono cancellati d'ufficio se i veicoli per i quali sono stati rilasciati non sono stati inizializzati entro un mese dal rilascio del certificato.

5. La domanda, per l'ottenimento dei certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.

Art. 9.

1. Le imprese che hanno ottenuto ecopunti e che non li hanno per intero utilizzati entro il 31 dicembre 2000, verranno penalizzate in occasione della prima assegnazione dell'anno 2001 di una quantità di ecopunti pari alla quota non utilizzata.

Art. 10.

1. Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 4 sono disponibili nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it

Art. 11.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2000

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

Schema di domanda

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose - A.P.C. 3 - Via Caraci 36 - 00157 ROMA

Codice Austria: ....
La sottoscritta impresa ....
con sede legale in ...., numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio .... , chiede l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo nazionale ecopunti conto proprio, fino al 31 dicembre 2000, per una quota di ecopunti pari a ....

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

....
(per accettazione)

Attestazione versamento c.c.p. 4028 di L. 20.000

ALLEGATO 2

Schema di domanda

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose - A.P.C. 3 - Via Caraci 36 - 00157 ROMA

Codice Austria: ....
La sottoscritta impresa ....
con sede legale in ....,numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio .... , chiede l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo nazionale ecopunti conto proprio .... ; chiede il rilascio dei certificati di registrazione, per l'inizializzazione delle ecopiastrine, per i seguenti veicoli:

Targa: .... Targa ....
Targa: .... Targa ....
Targa: .... Targa ....
Targa: .... Targa ....
Targa: .... Targa ....

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

....
(per accettazione)

Attestazione versamento di L. 20.000 c.c.p. 4028

Attestazione versamento di L. 10.000 c.c.p. 9001 (per ogni certificato di registrazione richiesto)

ALLEGATO 3

Schema di domanda

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose - A.P.C. 3 - Via Caraci 36 - 00157 ROMA

Codice Austria: ....

La sottoscritta impresa .... con sede legale in ...., numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto terzi .... , chiede il rinnovo dell'assegnazione per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, della quota di ecopunti spettante sulla base del D. D. (data del decreto).

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

....
(per accettazione)

Attestazione versamento c.c.p. 4028 di L. 20.000

00A9914

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 giugno 2000.

Rettifica al decreto n. 629 del 17 novembre 1999, concernente ammissione di progetto autonomo al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Visto il decreto direttoriale n. 629 del 17 novembre 1999;

Verificata la sussistenza sul suddetto decreto di specifico errore materiale e ritenuta l'opportunità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

L'imputazione territoriale delle spese del seguente progetto di cui all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 629 del 17 novembre 1999 è così rettificata:

ditta: CE.TE.V. - CENTRO TECNOLOGIE DEL VUOTO - CARSOLI (L'AQUILA) (CLASSIFICATA GRANDE IMPRESA).

Progetto: S043-P.

Titolo del progetto: Nuove tecnologie di deposizione sottovuoto di film per trattamenti di alta qualità e basso costo.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.550.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a):* L. 500.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c):* L. 8.750.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b):* L. 300.000.000;

in zona non eleggibile: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.550.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 5.213.000.000 per ricerca industriale e L. 4.337.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 2, 3, 4, 5, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.526.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.175.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,65%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,34%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il direttore: CRISCUOLI

00A9897

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Secondo *addendum* al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2000. (Deliberazione n. 55/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del CIPET;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Viste le leggi finanziarie 23 dicembre 1992, n. 500; 24 dicembre 1993, n. 538; 23 dicembre 1994, n. 725; 28 dicembre 1995, n. 550, e 23 dicembre 1996, n. 663, e visti, altresì, l'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e l'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, che ha previsto un ulteriore apporto statale all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per un importo complessivo di 12.800 miliardi di lire al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento della società, tenuto anche conto dei piani di investimento già autorizzati;

Vista la medesima legge n. 450/1997 che, alla tabella *E*, riduce di 1.000 miliardi di lire l'apporto al capitale sociale delle F.S. S.p.a. determinata all'art. 2, comma 14, della citata legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 13 marzo 1996, con la quale questo Comitato si è pronunziato positivamente sullo schema di contratto di programma valida per il periodo 1994-2000, fornendo indicazioni per la predisposizione dell'atto integrativo di cui all'art. 4 della citata legge n. 550/1995;

Visto il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle F.S.;

Vista la propria delibera n. 176/97 in data 25 settembre 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997) con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del primo *addendum* al citato contratto di programma;

Visto *l'addendum* stipulato il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le F.S.;

Visto l'accordo preliminare all'*addendum* n. 2 intercorso, previa acquisizione del parere delle Camere, il 18 febbraio 1999 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le F.S. e con il quale 3.600 miliardi di lire, a valere sulle risorse recate dalla richiamata legge n. 450/1997, sono stati destinati al finanziamento degli interventi specificati nell'allegato 1 all'*addendum* stesso, da realizzare nel triennio 1998-2000 e riconducibili ad un programma straordinario di mantenimento in efficienza della rete, degli impianti e dei mezzi rotabili della società inteso a garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario;

Vista la nota n. 5314 del 26 aprile 2000 con la quale il Ministro del trasporti ha trasmesso il secondo *addendum* al contratto di programma 1994-2000, concernente la finalizzazione delle risorse recate dalla menzionata legge n. 450/1997, al netto delle riduzioni operate alla tabella *E* della stessa legge ed al netto dell'importo di 3.600 miliardi di lire di cui al citato accordo preliminare;

Preso atto che — come prevista al punto 6.5 del suddetto contratto di programma — è stata effettuata, a cura delle Ferrovie dello Stato S.p.a., un'analisi finanziaria degli investimenti aggiuntivi proposti al fine di determinare, in termini di redditività aziendale, i ritorni attesi e che il servizio di vigilanza sulle ferrovie del Ministero dei trasporti ha predisposto un'analisi di redditività in termini economico-sociali;

Preso atto che il predetto servizio di vigilanza ha altresì predisposto una «relazione di sintesi» nella quale fornisce chiarimenti in ordine alle macrotipologie tra cui risultano ripartite le risorse di cui alla più volte citata legge n. 450/1997;

Preso atto che il Ministero dell'ambiente, con nota n. GAB/2000/8440/906 del 15 giugno 2000, ha segnalato l'esigenza di prevedere, nell'ambito delle macrotipologie di cui allo schema di *addendum,* la realizzazione di interventi atti a ridurre l'impatto ambientale soprattutto in materia di inquinamento acustico di interventi concernenti la penetrazione urbana e gli scambi intermodali con altri sistemi di trasporto, nonché di interventi organizzativi e tecnologici concernenti la sicurezza del trasporto di materiali, merci e rifiuti pericolosi, e preso atto che il medesimo Ministero ha altresì posto il problema dell'eliminazione e smaltimento del materiale rotabile contenente amianto;

Preso atto che, nella seduta del 15 giugno 2000, la Commissione 3ª (lnfrastrutture) ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del secondo *addendum,* rilevando come la sistematica adottata rifletta l'esigenza di assicurare margini di flessibilità operativa all'azienda e sottolineando però la necessità che le F.S. presentino un'esaustiva relazione sullo stato di attuazione dei progetti avviati nell'ambito del contratto di programma ed a carico delle altre assegnazioni disposte a favore della società;

Preso atto dell'urgenza di licenziare l'*addendum* in questione al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per l'avvio dei lavori sulla tratta Milano-Bologna della direttrice ad alta capacità Torino-Milano-Napoli, che rappresenta al momento una delle opere pubbliche più significative, inclusa anche nella rete transeuropea del trasporti, e che può costituire un'importante occasione per il rilancio dell'occupazione;

Rilevato che alcune delle altre tipologie proposte risultano funzionali alla realizzazione del progetto A.C. o attengono alla prosecuzione di programmi in corso;

Rilevato che tale impostazione, che conferisce all'*addendum* carattere di complementarietà rispetto al contratto di programma ed al precedente *addendum,* è in linea con lo spirito e la «lettera» della legge n. 450/1997 e che temi di carattere generale emersi in istruttoria possono più congruamente formare oggetto di valutazione in sede di stipula del nuovo contratto di programma, afferendo alla nuova fase di programmazione;

Rilevato in particolare che le problematiche poste dal Ministero dell'ambiente possono trovare adeguata soluzione in sede di realizzazione degli interventi riconducibili alle macrotipologie di cui sopra e che funzionale, anche ai fini della valutazione di tali aspetti, appare la predisposizione della relazione proposta dalla Commissione 3ª;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine allo schema del secondo *addendum* al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante;

IMPEGNA

le F.S. S.p.a. a sottoporre a questo comitato, tramite il Ministero dei trasporti e della navigazione ed entro trenta giorni dalla data della presente delibera, un'articolata relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a carico delle risorse destinate al contratto di programma 1994/2000 e relativi *addendum,* nonché a carico dei fondi comunitari e delle risorse pubbliche aggiuntive comunque attribuite alla società: la relazione, che dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione delle modalità di impiego delle suddette categorie di risorse, dovrà, tra l'altro, riportare anche aggiornate contabilizzazioni a livello regionale ed evidenziare le modalità realizzative adottate che risultino suscettibili di soddisfare le esigenze prospettate dal Ministero dell'ambiente, in particolare indicando le misure approntate per ridurre l'impatto ambientale soprattutto in materia di inquinamento acustico ed il grado di realizzazione del programma di eliminazione e smaltimento del materiale rotabile contaminato;

il Ministro dei trasporti e della navigazione a comunicare a questo Comitato, per una valutazione collegiale, le modifiche che ritenga di apportare in relazione ai pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in ordine allo schema del secondo *addendum* al contratto di programma 1994-2000.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

ADDENDUM N. 2

AL CONTRATTO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(DI SEGUITO CHIAMATO MINISTRO DEI TRASPORTI)

E

LE FERROVIE DELLO STATO
SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI
(DI SEGUITO CHIAMATA SOCIETÀ)

Visto l'atto di concessione Ministro dei trasporti-F.S. S.p.a., di cui ai decreto ministeriale n. 225-T del 26 novembre 1993 e, in particolare, gli articoli 7, 13, 15, 16 e 19;

Visto il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e l'amministratore delegato della Società *pro-tempore;*

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente, disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e di servizio tra il Ministro del trasporti e la Società e i relativi aggiornamenti;

Visto l'*addendum* n. 1, sottoscritto il 16 luglio 1998, al contratto di programma 1994-2000 citato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), e in particolare l'art. 2, comma 7, che reca maggiori risorse per 12.800 milioni di lire al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. «al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati»;

Considerato, altresì, che lo stanziamento iniziale, previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997) quale apporto al capitale sociale alle Ferrovie dello Stato S.p.a., è ridotto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della citata, legge n. 450/1997, dell'importo indicato nella allegata tabella *E* per un totale di 1.000 miliardi di lire;

Visto l'accordo preliminare all'*addendum* n. 2 al contratto di programma sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e dall'amministratore delegato della società F.S. per l'utilizzazione di lire 3.600 miliardi per la realizzazione di interventi urgenti di mantenimento in efficienza della rete, degli impianti e dei mezzi rotabili della Società, volti a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario;

Vista la proposta di utilizzo dei rimanenti 8.200 miliardi avanzata dalla Società con nota del 14 dicembre 1999 prot. n. AD 99/008704;

Visto il parere del CIPE, formulato nella seduta del ....

Visti i pareri positivi espressi dalle competenti commissioni parlamentari in data ....

Ritenuto di dover procedere agli investimenti previsti;

Si conviene quanto segue

Art. 1.

Conferma delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2.

O g g e t t o

Delle maggiori risorse apportate al capitale sociale della Società dall'art. 2.7, della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), pari a 11.800 miliardi di lire, «al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati», 8.200 miliardi di lire sono destinati a finanziare i programmi indicati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente atto negoziale.

Art. 3.

Tempi di realizzazione

Gli interventi oggetto del presente atto negoziale devono essere realizzati entro il ....

Art. 4.

Obblighi di comunicazione

Le F.S. S.p.a. invierà entro il 31 dicembre di ciascun anno al servizio di vigilanza sulle Ferrovie lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 2 con indicazione delle risorse finanziarie impegnate e contabilizzate. La stessa Società invierà altresì l'elenco degli interventi completati nonché le richieste di eventuali variazioni compensative tra i programmi di cui all'allegato 1 che dovessero rendersi necessarie nella fase realizzativa dei singoli interventi.

Art. 5.

Clausola di continuità

Restano ferme ed invariate tutte le altre pattuizioni e clausole stabilite in materia di investimenti dal contratto di programma sottoscritto tra le parti il 23 marzo 1996.

Il Ministro del trasporti
e della navigazione

L'Amministratore delegato
della Ferrovie dello Stato S.p.A.

ALLEGATO 1

ADDENDUM N. 2
AL CONTRATTO DI PROGRAMMA 1994-2000

IPOTESI DI UTILIZZO
delle risorse previste dalla legge finanziaria n. 450/1997
(finanziaria 1998) 8.200 miliardi di lire

La presente proposta è formulata ipotizzando che la legge n. 354/1998 venga resa definitivamente operante secondo lo schema di utilizzo già approvato dalle commissioni parlamentari.

	Importo (miliardi di lire)
1. *Quadruplicamento ad alta capacità e velocità*	
Quadruplicamento Torino-Milano-Napoli: tranche di rifinanziamento (quota parte dello Stato). Progettazione altri tratti: rifinanziamento	4.000
Interessi intercalari per la realizzazione della tratta Torino-Milano-Napoli: tranche di rifinanziamento	300
Totale . . .	4.300
2. *Interventi sull'infrastruttura esistente*	
Mantenimento in efficienza linee ed impianti esistenti ed interventi di sicurezza per siti con merci pericolose (fase)	800
Impianti per la manutenzione e pulizia del materiale rotabile: mantenimento in efficienza e potenziamenti diffusi	190
Rifinanziamento progetti in corso e/o nuove fasi di progetti avviati	350
Interventi alle linee, ai nodi ed agli impianti esistenti, previsti dalla conferenze dei servizi relativi alla Torino-Milano-Napoli: prima tranche	350
Nuovi progetti:	
Interventi per lo sviluppo del traffico merci	120
Completamento progettazione del nodo di Genova	100
Fase di razionalizzazione impianti e fermate «Grandi stazioni»	380
Impianti e terminali merci	200
Tecnologie di rete: interventi di omogeneizzazione tecnologica compresa la linea Roma-Cassino-Napoli	80
Sistemi di obliterazione, contenimento evasione, informazioni al pubblico etc.	70
Totale . . .	2.640
3. *Materiale rotabile*	
Forniture in corso: rincari, scorte tecniche e maggiori forniture	225
Acquisto nuovo materiale rotabile. Revamping ed adeguamento tecnologico locomotive, carrozze ed automotrici	650
Tecnologie dei rotabili: attrezzaggio mezzi con sistemi vigilante	215
Totale . . .	1.090
4. *Riepilogo*	
1. Quadruplicamento ad alta capacità e velocità	4.300
2. Interventi sull'infrastruttura esistente	2.640
3. Materiale rotabile	1.090
4. Fondo per la progettazione di nuove opere, rischi, imprevisti, sperimentazioni	170
Totale . . .	8.200

00A9896

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare gli articoli 6, 7 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 9 e 11;

Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del senato accademico integrato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 17 gennaio 1996, n. 232, con il quale è stato reso efficace, a decorrere dal 1° febbraio 1996, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di questa Università;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 29 dicembre 1997, n. 537;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 2 del 31 marzo 2000 con il quale il senato accademico integrato, ai sensi dell'art. 7.4 dello statuto di autonomia di questa Università, ha proposto la modifica degli articoli 7.2, 2.10, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.5;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2000 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli sopra specificati;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

«Art. 7.2 *(Elezione delle rappresentanze studentesche).* Possono essere candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Università della Calabria soltanto gli studenti che siano in regola con il piano di studi personale o in ritardo sullo stesso di un numero di anni pari alla durata del corso.

a carica di rappresentante in consiglio di amministrazione non è compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facoltà.

Per tutti gli studenti eletti negli organi universitari il mandato dura due anni accademici.

Il rappresentante che perda la qualifica di studente, decade dal mandato e vi subentra il primo dei non eletti.

La durata del mandato dello studente subentrante è pari allo scorcio di quella dello studente al quale subentra.

Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono valide se prende parte al voto almeno il quindici per cento degli aventi diritto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.

La mancata elezione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della costituzione degli organi.

Le norme per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti».

«Art. 2.10 *(Il collegio dei probiviri).* — Il collegio dei probiviri è composto da sette rappresentanti dei professori e dei ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti. Dura in carica due anni e viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Assume la presidenza del collegio il professore o il ricercatore eletto con il maggior numero di voti.

Il collegio dei probiviri, su motivata istanza di qualsiasi soggetto interessato indirizzata al presidente, indaga sui casi controversi di mancata osservanza dei regolamenti, di violazione o restrizione dei diritti spettanti ai sensi della normativa in vigore, e sui fatti in cui si ritenga lesa la dignità individuale.

Le indagini si realizzano mediante accertamenti d'ufficio, colloqui e confronti anche in pubblico contraddittorio. Su ciascuna delle questioni sottopostegli, alla conclusione delle indagini, che deve avvenire entro novanta giorni dall'istanza, il collegio dei probiviri esprime il proprio giudizio sotto forma di pubblica dichiarazione.

Ciascuna indagine viene trattata oltre che dal presidente, da due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da uno studente, estratti a sorte tra i componenti il collegio».

«Art. 3.1 (*Strutture dell'università*). — 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica l'università si articola in facoltà e dipartimenti.

L'attività didattica dell'università si esplica mediante:

a) corsi di laurea;

b) corsi di diploma universitario;

c) corsi di dottorato di ricerca;

d) corsi di specializzazione;

e) corsi di perfezionamento.

2. Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche delle facoltà e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.

Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.

Per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.

Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.

L'elenco delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto è riportato nelle allegate tabelle *A-D*.

La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, è formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.

Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attività di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali è comunque esclusa l'autonomia amministrativa.

Per gli altri centri, la gestione sarà assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.

Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.

L'attivazione dei centri è approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il regolamento di Ateneo definisce le modalità di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalità per la loro eventuale disattivazione.

3. Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di comune interesse l'università può stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

Le modalità per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Università della Calabria non affida commesse a titolo oneroso né acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.

L'aggiornamento delle tabelle *A-F* è demandato al rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto».

«Art. 3.4 *(Il consiglio di facoltà)*. — 1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati della facoltà, nonché da una rappresentanza degli studenti.

Il regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.

Per la validità delle sedute del consiglio di facoltà è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio di presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalità previste dal proprio regolamento.

2. Il consiglio di facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea e di diploma e, per le parti di loro competenza, dai dipartimenti, esercita i seguenti compiti:

a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'università;

b) propone al senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;

c) propone modifiche di statuto riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma;

d) definisce l'ordinamento degli studi;

e) procede, su parere dei consigli di corso di laurea, ove costituiti, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti

di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;

f) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;

g) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;

h) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;

i) delibera l'attivazione di corsi integrativi;

l) assegna annualmente i compiti didattici ai ricercatori;

m) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività scientifica presso centri di ricerca nazionale ed estera;

n) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;

o) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal preside;

p) elabora i piani di sviluppo della facoltà;

q) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facoltà.

Per gli argomenti relativi ai punti *f), g), h), n),* il consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato a quella del chiamato.

Alle deliberazioni relative al punto *h)* non partecipano le rappresentanze degli studenti.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti *f), g), h), n), q),* è obbligatorio il parere dei dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato.

3. Laddove non siano costituiti i consigli di corso di laurea e di diploma, al consiglio di facoltà sono altresì attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente statuto.

4. Il consiglio di facoltà può organizzare i propri lavori anche costituendo commissioni istruttorie permanenti o temporanee.

Compiti, attribuzioni, composizione e modalità di funzionamento di tali commissioni sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il regolamento di facoltà definisce anche le norme relative alle articolazioni della facoltà, le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonché tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti».

Art. 4.1 *(Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità).* — L'attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo è disciplinata da un apposito regolamento, emanato con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

Il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina:

a) i criteri di gestione, le procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità degli operatori, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

b) le procedure per la stipulazione di contratti;

c) l'amministrazione del patrimonio;

d) il trattamento di missione;

e) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università e dei singoli centri di spesa.

Detto regolamento prevede la stipulazione da parte del rettore di polizze assicurative per la copertura delle spese legali sostenute da quei componenti dell'università individuati dal consiglio di amministrazione contro i quali possano essere promosse azioni penali, civili e amministrative attinenti all'esercizio delle loro funzioni e attività istituzionali, laddove intercorra sentenza assolutoria definitiva.

Prevede inoltre, in via transitoria, che nel caso in cui non sia stata stipulata polizza assicurativa, il rettore con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, possa disporre la copertura da parte dell'università delle spese legali sostenute dai medesimi soggetti, per la medesima tipologia di azioni giudiziarie e al verificarsi del medesimo esito processuale di cui al precedente comma.

Il risarcimento delle spese legali è subordinato all'inoltro da parte dei soggetti interessati di documentata istanza e l'ammontare complessivo delle stesse non può superare l'entità delle parcelle corrisposte e riconosciute dagli ordini professionali».

«Art. 4.2 *(Autonomia di gestione e di spesa).* — L'autonomia di gestione e di spesa è riconosciuta alle strutture appositamente elencate nel regolamento generale di Ateneo.

Le modalità di gestione e i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità».

«Art. 4.3 *(Indennità di carica e gettoni di presenza).* — Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'università e del centro residenziale nonché del senato accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi, i componenti che non godono di altra indennità di carica fruiscono di un gettone di presenza il cui valore è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione dell'università.

Per le cariche di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, di direttore di dipartimento, di presidente del centro residenziale e di presidente del comitato di garanzia del centro residenziale è prevista un'indennità annua nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Ai membri del nucleo di valutazione di Ateneo è attribuita una indennità di funzione stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione.

Le indennità di carica non sono cumulabili».

Art. 6.5 *(Il comitato di garanzia).* — Il comitato di garanzia è nominato dal rettore con apposito decreto ed è composto:

a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;

b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;

c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'università.

Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.

La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera *b)* del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.

Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o entrambi gli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.

Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale:

a) verifica la qualità dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, e ne dà informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento dello stesso;

b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;

c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;

d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al centro stesso;

e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'università che abbiano ricevuto finanziamenti a ciò destinati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Cosenza, 20 giugno 2000

Il rettore: LA TORRE

00A9919

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riguardante: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100».

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, modificate dalle nuove disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1999 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 100/2000.

Nel testo di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 100/2000.

Art. 1.

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. *Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'iniposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* (a)*, è pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.*

2. *I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente di modelli di dichiarazione e di altri stampati.*

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni *(b)*.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

(a) Si riporta il testo degli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3».

«Art. 37 *(Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta)*. — 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) elaborano le dichiarazioni;

c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3 dell'art. 34.

4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione».

(b) Si riporta il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».

Art. 2.

Termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. *La trasmissione della dichiarazione* in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. *La trasmissione della dichiarazione* in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. *La trasmissione della dichiarazione* in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.

4. *Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed*

il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.

4-bis. *Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.*

5. *I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.*

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 *(c)*, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(d)*, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate *entro novanta giorni* dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo *superiore a novanta giorni* si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.

9. I termini di presentazione *e di trasmissione* della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

(a) Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 6 *(Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)*. — 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente».

(b) Si riporta il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 26. — I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'ente Poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai sog-

getti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-*bis*. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)* del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis)*, la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti».

(c) Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 7. — 1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi; l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito. *(Comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).*

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori e equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1».

(d) Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

«Art. 30 *(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*. — I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori, hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.

La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di *non più di venti soggetti*, presentano la dichiarazione unificata annuale. *È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* (a). Con decreto dirigenziale può essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.

2. *La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera* a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (b)*, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del*

periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b)*, dello stesso articolo 87* (b)*, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non superiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.*

2-bis. *Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43*-ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* (c).

2-ter. *La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2*-bis.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori *indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere* a), b) *e* c)*; del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* (d)*, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;*

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. *I soggetti di cui ai commi 2*-bis *e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.*

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7-bis. *Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2*-bis *e 2*-ter *effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.*

7-ter. *Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.*

8. *La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2*-bis *e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.*

9. Le società e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(e)*, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. *La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2*-bis *e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.*

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura

del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(f)*, e per le convenzioni e decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.

(a) Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):

«Art. 73 *(Modalità e termini speciali)*. — Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.

Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.

Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente».

(b) Si riporta il testo dell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 87. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;».

(c) Si riporta il testo dell'art. 43-*ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

«4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllate e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992».

(d) Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è il seguente:

«Art. 32. — 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, previa delega della propria associazione nazionale».

(e) Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

(f) Si riporta il testo dell'art. 12-*bis*, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 12-*bis*. — 1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la dichiarazione all'amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a

ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni».

Art. 4.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, *(b)*, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. *(Soppresso)*.

6. *Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* (c)*, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.*

6-bis. *I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* (c)*, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.*

(a) Il titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Ritenute alla fonte».

(b) Per il testo dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedasi in note all'art. 3.

(c) Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

«Art. 29 *(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelle di cui alla lettera *a)* e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8 del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lovoro dipendente corrisposti dal sostituto nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23 con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche appro-

vate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'amontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis* e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposimioni stesse».

Art. 5.

Dichiarazione nei casi di liquidazione

1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate *esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e* soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

(a) Si riporta il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle societa semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Art. 6.

Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi

1. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 *(a)*, in forma congiunta sempreché non siano possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(b)*, o dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

(a) Il comma 10 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), è stato prima modificato dall'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, e poi abrogato dall'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

(b) — Si riporta il testo degli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 49. — 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5».

«Art. 51 *(Redditi d'impresa)*. — 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizo delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo».

Art. 7.

Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 *(a)*, recante regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*1.* I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni.»;

b) i commi 5 e 6 dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:

«*5.* Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 *(b)*, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(c)*, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(c)*, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione.»;

c) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato.

(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, reca: «Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

(b) Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 14 e 15 del suddetto decreto del Presidente della Republica:

«Art. 2 *(Termini e modalità di presentazione della dichiarazione)*. — 1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni.

2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi una apposita dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilità.

3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalità stabilite dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.

4. L'apposita dichiarazione, il cui modello è approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata.

5. La dichiarazione deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili né altra documentazione. Tale documentazione dovrà essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.

7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalità del contribuente.

8. La dichiarazione di cui al comma 2 può comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalitòà di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

9. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto».

«Art. 14 *(Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi)*. — 1. *(Abrogato)*.

2. *(Abrogato)*.

3. *(Abrogato)*.

4. I soggetti di cui all'art. 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'art. 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto di'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'art. 16, comma 2.

5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'art. 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione, hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'art. 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9».

«Art. 15 *(Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalità previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarità formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.

2. Il centro di assistenza comunica al sostituto indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, è consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.

3. Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.

4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.

5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione».

(b) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici):

«Art. 1. — All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici».

(c) Per il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi in note all'art. 3.

Art. 8.

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1° febbraio e il *31 maggio* di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da

pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è utilizzato. *La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter *e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.* La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-*bis2 (a)* del medesimo decreto.

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*.

4. *In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1º gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter *e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.*

5. *(Soppresso)*.

6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui *all'articolo 1, commi 2, 3 e 4,* articolo 2, commi 7, 8 e 9 e all'articolo 3.

7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(b)*, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *(c)*».

(a) Si riporta il testo degli articoli 10, 19, comma 1 e 19-*bis2* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — 1. Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e suecessive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locali e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-*bis)* le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) nonché quelle relative

all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o, le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;

10) *(soppresso dall'art. 34, camma 3, lettera d), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69)*;

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) *(abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557)*;

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti. ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) *(soppresso dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 889)*;

26) *(abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557)*;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis)* i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;

27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS, direttamente;

27-*quater)* le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

27-*quinquies)* le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2».

«Art. 19: — 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa aste o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

«Art. 19-*bis2 (Rettifica della detrazione)*. — 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento

per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie».

(b) Per il testo dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi in nota all'art. 3.

(c) Il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: «Disposizioni in materia di riscossione».

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:

a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *(b)*, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(c)*, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera *a)*, 11, comma 1, lettera *e)* e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

8. Dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(b)*, si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera *e)*, 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da e devono a decreto n. 600 sono soppresse.

10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

(a) Si riporta il testo dell'art. 74-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 74-*bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa)*. — 1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o

dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa e ai sensi del presente comma.

2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento all'inizio dalla liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previati dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili».

(b) Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«Art. 1 *(Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)*. — 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi è sostituito dal seguente: "Art. 3 *(Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)*. — 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare per il periedo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi su richiesta all'ufficio competente"».

«Art. 2 *(Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)*. — 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 5 *(Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)*. — 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo, indicato nell'art. 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi le rimanenze e gli altri elementi necessari secondo le disposizioni del capo VI del tiolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dle Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato pe ril regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono considerare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi di cui agli articoli 110, 110-*bis*, 113 e 114 dle testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento precisto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'art. 43. Le certificazioni e i documenti devono cssere esibiti a trasmessi su richiesta, all'ufficio competente"».

«Art. 3 *(Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)*. — 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 6 *(Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)*. — 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni a esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3, non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società e associazioni a esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesia, all'ufficio competente"».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili)*. — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settemare 1973, n. 600, sono apportale le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) nell'art. 38, terzo comma, le parole: "e dai relativi allegati" sono soppresse;

c) nell'art. 39, secondo comma, la lettera *b)* è abrogata».

(c) Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

00A9181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9352
Yen giapponese	101,65
Dracma greca	336,60
Corona danese	7,4591
Corona svedese	8,3585
Sterlina	0,62700
Corona norvegese	8,1660
Corona ceca	35,525
Lira cipriota	0,57412
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,09
Zloty polacco	4,0502
Tallero sloveno	208,0275
Franco svizzero	1,5465
Dollaro canadese	1,3877
Dollaro australiano	1,6003
Dollaro neozelandese	2,0311
Rand sudafricano	6,4389

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10012

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della CreditRas Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01583 del 22 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della CreditRas Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 9 (non distribuibilità ai soci, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, di certificati rappresentativi delle azioni); art. 14 (possibilità di intervento in assemblea da parte degli azionisti); art. 23 (introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza); art. 25 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998); art. 30 (soppressione della previsione di autorizzazione del consiglio di amministrazione a sottoscrivere le azioni sociali mediante riproduzione meccanica della firma); art. 31 (nuova disciplina del collegio sindacale: limiti al cumulo degli incarichi, rieleggibilità dei sindaci uscenti e nomina del presidente del collegio sindacale).

00A9921

Modificazioni allo statuto della Duerrevita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 01582 del 22 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Duerrevita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (nuovo ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato di L. 150.000.000.000, in luogo del precedente di L. 100.000.000.000, non distribuibilità ai soci, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dei certificati rappresentativi delle azioni); art. 10 (possibilità di intervento in assemblea da parte degli azionisti); art. 16 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998); art. 18 (introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza e modifica delle maggioranze costitutive e deliberative del consiglio di amministrazione); art. 20 (nuova disciplina del collegio sindacale: limiti al cumulo degli incarichi e nomina del presidente del collegio sindacale).

00A9922

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651166/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.